



REGOLAMENTO TRANSITORIO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO TELEMATICO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ATENEO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le sedute plenarie, ordinarie e straordinarie, degli organi collegiali di governo e di strutture scientifiche, didattiche, di servizio e di corsi di studio dell'Ateneo, nonché di qualunque altro organo collegiale previsto dai Regolamenti vigenti, si svolgono ordinariamente in presenza.
2. Per facilitare la presenza di tutti i componenti, ove vengano espresse difficoltà personali o logistiche a raggiungere il luogo di convocazione della seduta, o qualora ricorrano particolari condizioni di emergenza, urgenza, celerità procedurale e/o funzionalità dei servizi, il Presidente può disporre che la seduta si svolga in modalità telematica.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità telematiche di svolgimento delle sedute di tutti gli organi collegiali dell'Ateneo, da applicarsi alla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria, ove ricorra una delle condizioni previste al comma 2, e nelle more della revisione del Regolamento generale e dei singoli regolamenti di funzionamento degli organi, laddove previsti.
4. Le sedute istruttorie degli organi di governo si svolgono di norma con modalità telematiche.

Art. 2 - Modalità telematiche di svolgimento delle sedute

1. Per seduta collegiale in modalità telematica (o "seduta telematica") si intende l'adunanza alla quale tutti i componenti partecipano in contemporanea tramite strumenti audio-video da luoghi diversi da quello dove si trova il Presidente, ovvero quella per la quale la sede di convocazione dell'organo collegiale è virtuale.
2. Per seduta collegiale in modalità "mista" (o "seduta mista presenza/distanza") si intende l'adunanza convocata in una sede fisica, alla quale uno o più componenti, per giustificati motivi, partecipino a distanza in modalità sincrona audio/video. Non è ammessa la partecipazione via telefono o posta elettronica.
3. Per argomenti di natura meramente tecnica o con carattere di estrema urgenza, e solo se precedentemente discussi in fase istruttoria, in via eccezionale il Presidente dell'organo collegiale può convocare una seduta straordinaria da svolgersi in modalità asincrona via posta elettronica, nella quale sottoporre agli altri membri un unico testo di delibera sul quale esprimere voto favorevole, contrario o di astensione.

Art. 3 - Requisiti tecnologici e organizzativi

1. Le sedute telematiche si svolgono di norma in modalità sincrona, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche di prassi fornite e gestite dall'Amministrazione, che permettano, al contempo:
 - a) l'identificazione reciproca di ciascuno dei partecipanti;
 - b) la partecipazione sincrona all'adunanza, tramite comunicazione scritta e audio / video tra i partecipanti;
 - c) l'intervento nella discussione nonché l'espressione di voto sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta.
2. Gli strumenti telematici forniti dall'Ateneo garantiscono, tra i requisiti minimi:
 - a) la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
 - b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - c) la possibilità di intervenire via audio o per iscritto, tramite una funzione di chat;



- d) la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file e l'eventuale invio di documenti aggiuntivi anche tramite la posta elettronica;
 - e) la contestualità delle decisioni;
 - f) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche.
3. Gli organi collegiali che si avvalgono di strumenti telematici non forniti dall'Ateneo devono avere come punto di riferimento i requisiti minimi indicati al comma 2 del presente articolo.

Art. 4 - Convocazione delle sedute

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica ordinaria (PEO), deve essere specificato che la seduta avrà luogo tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. Nel caso di convocazione della seduta in presenza, il Presidente dell'organo valuta le istanze dei componenti che abbiano inviato richiesta di collegarsi da remoto e ne dà comunicazione all'inizio della seduta.
3. Nel caso di seduta straordinaria asincrona via posta elettronica, l'avviso di convocazione deve riportare l'indicazione precisa della scadenza entro la quale devono pervenire le manifestazioni di voto.

Art. 5 - Partecipazione alle sedute

1. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).
2. Ai componenti è consentito collegarsi esclusivamente utilizzando un account personale, istituzionale o comunque riconosciuto dall'Ateneo, con esclusione di account condivisi o di ufficio.
3. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

Art. 6 - votazione delle deliberazioni

1. Le operazioni di voto sui singoli argomenti durante la seduta telematica sono aperte da un invito del Presidente a seguito della sessione di discussione dell'argomento oggetto di delibera. Il voto può aver luogo in modo palese per alzata di mano o nominativamente via chat. In quest'ultimo caso, si assume come favorevole il voto di coloro che non manifestino parere contrario o astensione per iscritto tramite chat. Delle modalità di manifestazione del voto è data comunicazione dal Presidente all'inizio della seduta o prima della votazione.
2. Nell'ipotesi di cui al terzo periodo del comma precedente, ai componenti è garantito un adeguato intervallo temporale per manifestare il proprio voto, tenuto conto della necessità di consentire un efficiente ed efficace svolgimento della seduta. La manifestazione di voto avviene nell'intervallo strettamente connesso alla discussione dell'argomento e, in ogni caso, prima della trattazione del punto successivo. Verificati i voti, il Presidente o il Direttore Generale proclama l'esito della votazione, precisando il numero dei voti favorevoli, contrari o astenuti.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non risulti connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta e riconvocarla.



4. Nel caso di votazione in una seduta asincrona, l'organizzazione delle operazioni di voto si svolge tramite posta elettronica, sulla base di un format preimpostato, purché le stesse si concludano entro l'arco temporale di svolgimento della seduta, predeterminato in sede di convocazione.
5. Per le deliberazioni che, ai sensi delle norme statutarie o regolamentari o per la natura dell'oggetto, comportino una votazione a scrutinio segreto, le operazioni di voto possono avvenire tramite strumenti telematici messi a disposizione dall'Amministrazione che consentano lo svolgimento delle stesse da remoto, garantendo la segretezza del voto e l'immediata proclamazione dell'esito dello stesso.

Art. 7 - Verbalizzazione delle sedute telematiche

1. Oltre a quanto previsto dai Regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della adunanza telematica sono indicate le modalità di partecipazione di ciascuno dei componenti, inclusa l'indicazione dell'eventuale entrata in ritardo o uscita anticipata del collegamento del singolo, di norma accompagnato da giustificazione.
2. Nel verbale dell'adunanza si dà conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.
3. In analogia con quanto disposto per le sedute in presenza, non è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità audio/video.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale istituzionale di Ateneo.
3. Il presente Regolamento sostituisce i precedenti regolamenti in materia.